

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 633

**Misure temporanee e urgenti inerenti taluni adempimenti previsti in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ed emissioni in atmosfera ai sensi della parte seconda e quinta del Decreto Legislativo 152/06 e smi.**

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Giovanni Francesco Stea, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, confermata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, riferisce quanto segue.

**Visti:**

- La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* con cui è stato dichiarato, sino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il Decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020;
- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto-Legge del 17 marzo n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020;
- il Decreto-Legge del 25 marzo 2020 n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica”*;
- la Direttiva 1/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione *“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020.”*;
- La Direttiva 2/2020 *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento al Capo I *“Disposizioni comuni”* ed al Capo II *“Disposizioni per le attività elencate nell'allegato 1”* inerente alla disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- il D.Lgs. 152/06 e smi e, in particolare, la parte seconda relativa alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

**Visti in particolare:**

- l'art. 103 co. 1 del citato decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante che così dispone: *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi,*

*relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento";*

- l'ulteriore sopracitato decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 recante *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"* e, segnatamente, l'art. 37 con cui il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del DL 17 marzo, n. 18, è stato prorogato al 15 maggio 2020.

#### **Considerato che**

- con la Legge Regionale 17/07 e smi *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"* è stata delegata la competenza AIA e di autorizzazione per le emissioni in atmosfera alle Province e Città Metropolitana di Bari competenti per territorio;
- con Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2014, n. 180 *"Catasto delle Emissioni Territoriali. Operatività del sistema informativo"* lo strumento informativo CET è stato dichiarato obbligatorio con termine, per la compilazione, indicato nella data del 30 aprile di ogni anno;
- l'Agenzia Regionale per la protezione e prevenzione ambientale esercita le funzioni di controllo sugli impianti industriali nonché rappresenta, in modo specifico, l'Autorità di Controllo per le installazioni sottoposte al regime di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Regione Puglia, pur con l'istituto della delega intersoggettiva delle competenze autorizzative in materia di emissioni in atmosfera ed Autorizzazione Integrata Ambientale nei confronti delle Province e della Città Metropolitana di Bari, conserva poteri di indirizzo e coordinamento nei confronti dell'ente delegato.

#### **Rilevato che:**

- ARPA Puglia, con sua nota prot. n. 22654 del 14 aprile 2020 ha richiesto alla Regione Puglia se avesse intendimento di posticipare la scadenza contemplata dalla citata DGR n. 180/2014 a data successiva;
- Confindustria Puglia, con nota prot. n. 28/20 del 22 aprile 2020, ha rappresentato alla Regione Puglia analogo richiesta in riferimento alle *"scadenze previste per gli adempimenti in materia di AIA (relazione annuale AIA) e di compilazione CET"*.

#### **Atteso che:**

- i Gestori di installazioni AIA sono tenuti a redigere e trasmettere la relazione annuale, contenente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione integrata ambientale nonché un confronto con i livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6 del Testo Unico Ambientale;
- i titolari di installazioni/stabilimenti, rientranti nel campo di applicazione della DGR 180/2014, sono soggetti all'adempimento della compilazione del CET, entro il 30 aprile di ogni anno, con l'inserimento dei dati e informazioni dell'anno precedente.

#### **In considerazione inoltre:**

- della portata applicativa delle disposizioni sopra richiamate - anche alla luce delle circolari interpretative emanate a vario titolo da diverse Amministrazioni sul tema in argomento - secondo cui la *ratio* di detta sospensione sia anche quella di favorire il soggetto obbligato a rispettare i termini di qualsivoglia natura (*"... finali ed esecutivi ..."*) oltre che quella di evitare che la Pubblica Amministrazione e/o

le varie Autorità competente incorra-no in ritardi, decadenze e/o nell'emersione di provvedimenti silenti a causa dello spirare dei termini *ex lege* stabiliti nell'ambito dei procedimenti amministrativi di propria specifica competenza;

- della circostanza che, pur non avendo il legislatore contemplato espressamente ulteriori scadenze e/o differimenti di termini (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 113 del DL 17 marzo 2020, n. 18) in materia ambientale, e, dunque, considerando quanto rinveniente dall'art. 103 di quest'ultimo come emendato dall'art. 37 del successivo DL n. 23/2020 succitati, permane lo stato di emergenza sanitaria tutt'ora in atto nonché le misure straordinarie ed urgenti adottate dal Governo per contrastare la medesima.

In ragione, pertanto, della vigenza e precettività delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica nonché degli indefettibili obblighi incombenti sui Gestori, l'adempimento degli stessi (specificatamente richiamati) potrebbe, comunque, richiedere una tempistica maggiore in quanto subordinato alla difficoltà di accesso delle aziende a mezzo di professionisti esterni ma anche alla disponibilità dei tecnici preposti alla redazione dei documenti tecnici/amministrativi nonché di personale specializzato per gli eventuali campionamenti/analisi.

**Per tutto quanto sopra esposto**, si ritiene opportuno disporre una proroga dei termini temporali associati agli adempimenti sopra indicati che inerisce specificatamente al rinvio di scadenze di adempimenti in materia ambientale, ferma restando la facoltà degli stessi Gestori di adempiere anche prima del suddetto termine fissato.

#### **Garanzie di riservatezza**

*“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”*

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS. MM. II.**

**La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettere a) e k) della L.r. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:

1. **di stabilire**, per quanto di propria competenza, la proroga del termine dei seguenti adempimenti amministrativi:
  - o il termine, qualora antecedente il 31 luglio 2020, della trasmissione della relazione annuale AIA, di cui all'art. 29-sexies comma 6 del Testo Unico Ambientale, relativamente alle informazioni ambientali dell'anno solare 2019, da parte dei Gestori delle installazioni in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento della Regione Puglia o degli enti delegati, è differito al 30 settembre 2020, ferma restando la facoltà degli stessi Gestori di adempiere anche prima del suddetto termine fissato;
  - o il termine della compilazione del CET e successiva trasmissione del modulo di fine compilazione di cui alla DGR 180/2014 per l'anno 2019 ad ARPA Puglia, da parte di tutti i soggetti che devono effettuare il monitoraggio/controllo periodico delle emissioni in atmosfera, è differito

al 30 settembre 2020, ferma restando la facoltà degli stessi Gestori di adempiere anche prima del suddetto termine fissato.

2. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito web istituzionale;
3. **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad ARPA Puglia, alle Province e Città Metropolitana di Bari, al Segretario della Giunta Regionale;
4. **di stabilire** che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. “Coordinamento AIA”  
Ing. Paolo GAROFOLI

La Dirigente del Servizio AIA-RIR  
Ing. Maria Carmela BRUNO

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Dott.ssa Antonietta RICCIO

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 luglio 2015, n. 443 e ss. mm. ii., NON RAVVISA/RAVVISA le osservazioni riportate nell’allegato\_\_\_ alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio  
Ing. Barbara VALENZANO

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente  
Giovanni Francesco STEA

#### LA GIUNTA

**udita** la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;  
**viste** le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;  
ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

1. **di stabilire** la proroga dei seguenti adempimenti amministrativi:

- o il termine, qualora antecedente il 31 luglio 2020, della trasmissione della relazione annuale AIA, di cui all'art. 29-sexies comma 6 del Testo Unico Ambientale, relativamente alle informazioni ambientali dell'anno solare 2019, da parte dei Gestori delle installazioni in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento della Regione Puglia o degli enti delegati, è differito al 30 settembre 2020;
  - o il termine della compilazione del CET e successiva trasmissione del modulo di fine compilazione di cui alla DGR 180/2014 per l'anno 2019 ad ARPA Puglia, da parte di tutti i soggetti che devono effettuare il monitoraggio/controllo periodico delle emissioni in atmosfera, è differito al 30 settembre 2020;
2. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito web istituzionale;
  3. **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad ARPA Puglia, alle Province e Città Metropolitana di Bari, al Segretario della Giunta Regionale;
  4. **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO